



N. 1/2010 REG. ORD.  
Prot. 59

Revò, 8 gennaio 2010

## ***IL SINDACO***

Vista la L.P. n. 4 di data 08/05/2000;

Vista la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2562 di data 13/10/2000;

Sentiti inoltre i pareri delle associazioni di categoria ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.P. 4/2000;

## **ORDINA**

per l'anno 2010 la determinazione delle seguenti disposizioni in materia di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale di Revò:

### ***Articolo 1 Riferimenti normativi***

Il presente atto è adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", nonché della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2562 di data 13 ottobre 2000.

### ***Articolo 2 Orari di apertura degli esercizi commerciali***

I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico entro i limiti previsti dagli articoli 10 e 11 della Legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 e dal presente atto. Gli orari massimi di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono i seguenti:

- Nei periodi di maggior afflusso turistico: non prima delle ore 06.00 e non oltre le 22.30, senza limiti di monte ore giornalieri;
- Nei restanti periodi: non prima delle ore 07.00 e non oltre le 20.00, entro un limite massimo giornaliero di 11 ore.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

### **Articolo 3**

#### **Aperture domenicali e festive**

Durante i periodi non turistici gli esercizi devono effettuare la chiusura obbligatoria nei giorni domenicali o festivi.

E' consentita l'apertura domenicale e festiva dall'1 al 24 dicembre.

Nel corso dell'anno 2010 sono state individuate **5 domeniche nelle quali è possibile derogare all'obbligo di chiusura e precisamente:**

- **I giorni 26 settembre, 3, 10, 17 e 24 ottobre 2010**, in considerazione del fatto che in detto periodo vi è un notevole afflusso di gente per la raccolta delle mele.

Per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune provvederà ad individuare con apposito provvedimento, le cinque domeniche o festività nelle quali è consentito derogare all'obbligo di chiusura.

E' in ogni caso obbligatoria la chiusura degli esercizi nei giorni 25 e 26 dicembre.

In caso di più di due festività consecutive è consentita l'apertura antimeridiana agli esercizi del settore alimentare o misto nel secondo giorno domenicale o festivo.

### **Articolo 4**

#### **Periodi turistici**

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2562 di data 13 ottobre 2000, il Comune di Revò è considerato turistico relativamente al seguente periodo:

- **Dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno civile.**

Durante tale periodo gli esercenti hanno facoltà di tenere aperti gli esercizi dalle ore 06,00 alle 22,30, compresi i giorni domenicali o festivi, senza alcun obbligo di chiusura infrasettimanale e senza limiti di monte ore giornalieri.

### **Articolo 5**

#### **Chiusura infrasettimanale**

Al di fuori dei periodi di maggiore afflusso turistico è fatto obbligo di effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria che può essere scelta dall'operatore tra le seguenti giornate:

- **LUNEDI' MATTINA/POMERIGGIO**
  - **GIOVEDI' MATTINA/POMERIGGIO**
  - **SABATO MATTINA/POMERIGGIO**
- sia per il settore alimentare che per quello non alimentare.**

e dovrà essere comunicata al Comune.

Per mezza giornata si intende il periodo antimeridiano fino alle ore 13,00 o quello pomeridiano decorrente dalle ore 13.00.

La mezza giornata di chiusura è obbligatoria anche nel mese di dicembre.

## **Articolo 6**

### **Orario notturno**

L'orario notturno di cui all'art. 12, comma 3 della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 è compreso fra le ore 22,30 e le ore 06.00 per il periodo turistico e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nel rimanente periodo.

Detto orario non si ritiene attuabile nella realtà del Comune di Revò.

## **Articolo 7**

### **Campo di applicazione**

Il presente provvedimento non si applica alle attività e tipologie di esercizi di cui all'articolo 12 della Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, salvo quanto stabilito dal precedente articolo 6.

Esso non si applica inoltre al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13 della Legge stessa, alle forme speciali di vendita di cui all'art. 17, al commercio all'ingrosso esercitato in via esclusiva ed alle attività escluse dall'applicazione della legge ai sensi dell'art. 30, comma 2, della medesima.

La presente ordinanza avrà durata sino al 31.12.2010.

## **A V V E R T E**

Che l'eventuale inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative secondo le vigenti norme di legge.

## **RENDE NOTO**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

**IL SINDACO**  
*Walter Iori*